

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 21/05/2019

FATTO

Il ricorrente, assistito dal proprio legale di fiducia, espone che, da un esame dell'estratto relativo al proprio conto corrente intrattenuto presso l'intermediario convenuto, si avvedeva di un addebito a proprio carico di euro 8.161,41 in data 5.3.2018 in relazione ad un assegno tratto in data 1.12.2017 ed afferma, a tal proposito, di non avere mai emesso tale assegno; osserva in particolare che: *a)* nel carnet in suo possesso mancava l'ultimo foglietto recante il numero matrice dell'assegno poi addebitato; *b)* dalla copia del titolo si evince la manifesta non autenticità della firma di traenza; *c)* tenuto conto dell'entità della somma, sarebbe stato onere dell'istituto di credito avvisare tempestivamente il titolare del conto corrente sul quale veniva effettuato il movimento.

L'istante si duole, quindi, della pretesa inosservanza delle regole di diligenza e buona fede dell'intermediario, non avendo lo stesso vigilato sulla correttezza dell'operazione bancaria posta in essere, risultando la non autenticità della firma *ictu oculi*.

Ciò premesso, il ricorrente, riscontrato negativamente il reclamo, chiede all'Arbitro di dichiarare che la condotta dell'intermediario sia stata affetta da grave negligenza e che dichiarare il conseguente rimborso dell'assegno bancario, per un ammontare pari € 8.164,41 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario chiede di dichiarare: in via preliminare, il difetto di legittimazione del ricorrente; in via subordinata, di respingere il ricorso nel merito perché infondato. Parte resistente eccepisce, in via preliminare, il difetto di legittimazione del ricorrente, deducendo che il conto corrente sul quale è stato tratto l'assegno in questione è intestato non già al ricorrente, bensì ad una società a responsabilità limitata di cui lo stesso è legale rappresentante. Il ricorso risulta, invece, avanzato dal ricorrente in nome proprio e nella qualità di consumatore.

Nel merito, parte resistente si oppone alle pretese del ricorrente, evidenziando che dalla denuncia dallo stesso sporta, risulta che il carnet da cui è tratto l'assegno contestato sarebbe stato lasciato in luogo incustodito e di facile accesso a terzi, così come il timbro recante i dati identificativi della società correntista, regolarmente riportato sulla faccia del titolo. Peraltro, l'intermediario riferisce, quale ulteriore conferma della trascuratezza nella condotta del ricorrente, che il carnet cui apparteneva il titolo in questione era stato rilasciato dalla banca in data precedente al rilascio di successivo libretto di assegni, tutti regolarmente emessi e pagati a far data dall'agosto 2017. Parte convenuta ne desume che il ricorrente abbia iniziato a utilizzare il nuovo carnet senza avvedersi di avere a disposizione ancora un ultimo foglietto del precedente libretto e soggiunge che giammai è stato comunicato all'istituto di credito lo smarrimento o il furto dell'assegno prima del suo pagamento.

Il ricorrente deposita repliche alle controdeduzioni dell'intermediario in cui, insistendo per l'accoglimento del ricorso, rileva – in merito all'opposta eccezione di legittimazione attiva – di essere socio unico, amministratore e rappresentante legale della società titolare del conto corrente; richiama inoltre precedenti giurisprudenziali in ordine alla diligenza da tenere nella verifica della firma di traenza dell'assegno, ad opera del banchiere.

DIRITTO

Il Collegio deve anzitutto rilevare che l'eccezione sollevata in via preliminare concernente il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente è fondata, in quanto titolare del conto corrente – come attesta la documentazione prodotta da parte resistente – su cui sarebbe stato illegittimamente tratto l'assegno è una società a responsabilità limitata, che com'è noto costituisce un soggetto di diritto del tutto autonomo dal ricorrente, che pure ne è rappresentante legale. Del resto, non è senza rilievo, ai fini della legittimazione attiva, che il ricorrente, anziché agire in qualità di legale rappresentante della società, si qualifica in ricorso come "*consumatore*" e, in tale qualità, si presenta come titolare del rapporto oggetto di controversia.

Ad ogni modo, la maggiore liquidità nel merito della domanda consente comunque al Collegio, pur prescindendo dal difetto di legittimazione del ricorrente, di decidere sul ricorso, nel senso del suo rigetto.

Ed invero, la questione sottoposta all'attenzione del Collegio è relativa al tema della diligenza della banca nella verifica dell'autenticità della firma di traenza dell'assegno: la difesa di parte attrice richiama la sottoscrizione apposta in calce alla denuncia o alla procura alle liti, per evidenziare la palese difformità di quella apposta sul titolo contestato, a suo dire rilevabile *ictu oculi*; l'intermediario resistente, dal canto suo, eccepisce che tutte le sottoscrizioni allegate, a cominciare da quelle apposte sugli *specimen* di firma, risultano essere connotate da una certa corrispondenza morfo-dinamica e che quella contestata nel caso di specie non evidenzia tratti particolari, tali da far dedurre una sua contraffazione.

Il Collegio non può ignorare i seguenti elementi che appaiono determinanti per la soluzione della controversia: a) l'assegno contestato, oltre a riportare la firma del rappresentante legale, reca il timbro della società titolare del conto, corrispondente a quello pure apposto in calce al contratto; b) gli stessi elementi circostanziali rappresentati dallo stesso ricorrente in sede di denuncia palesano una sua negligenza: esemplare l'affermazione che il libretto degli assegni era sovente lasciato incustodito, in luogo accessibile al pubblico; c) quest'ultima circostanza è confermata, sia pur indirettamente, dal dato che il ricorrente ha utilizzato un carnet di assegni rilasciato successivamente già a far data dall'agosto 2017, senza avvedersi di non avere ancora utilizzato un foglietto del precedente libretto: dal che può dedursi che tale carnet è stato dimenticato, o comunque sarebbe rimasto incustodito, per lungo periodo di tempo; d) il furto o smarrimento dell'ultimo foglietto del carnet è stato denunciato all'Autorità di Polizia soltanto a seguito dell'ammanco, nel marzo 2018, e nulla era stato precedentemente comunicato alla banca.

Ebbene, un quadro fattuale siffatto induce il Collegio ad escludere anche un concorso di colpa tra intermediario e ricorrente ed a ravvisare, invece, una palese negligenza di quest'ultimo sia nella custodia del *carnet* di assegni, sia nell'assenza di tempestiva denuncia della presunta falsificazione all'intermediario ed alle autorità competenti.

Nel caso di specie, il Collegio deve quindi applicare il consolidato orientamento dell'Arbitro (conforme alla giurisprudenza di legittimità: cfr., da ult., Cass., 3 maggio 2016, n. 8731), secondo cui la banca incorre in responsabilità non già ogni qualvolta proceda al pagamento di un titolo contraffatto, bensì soltanto qualora detta contraffazione sia rilevabile *ictu oculi* e senza che siano necessarie specifiche indagini all'atto della richiesta di pagamento, escludendo peraltro che la banca abbia un obbligo di predisporre attrezzature qualificate (chimiche o meccaniche) per rilevare tali anomalie o di procedere ad esami grafologici approfonditi, poiché l'alterazione deve pur sempre essere rilevabile ad occhio nudo. Se infatti è innegabile, per un verso, che la diligenza dell'accorto banchiere (cd. *bonus argentarium*) debba comprendere un esame non superficiale della regolarità del titolo, è parimenti incontestabile, d'altro canto, che deve trattarsi pur sempre di un esame "a vista", con la conseguenza che la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno falso o alterato sussiste soltanto ove l'alterazione/falsificazione siano rilevabili *ictu oculi* confrontando la firma apposta sui titoli e quella dello *specimen*, mentre andrebbe esclusa qualora da un diligente esame a vista del titolo non sia possibile rilevare tali anomalie (cfr. in tal senso, ad esempio, ABF Napoli, nn. 850/11, 1621/11, 4842/16; ABF Roma, nn. 261/10, 2229/2014, 2235/16; ABF Milano, nn. 4076/19; e già 120/13, 2989/15, 8928/15; ABF Bologna, n. 10515/18). I motivi che precedono inducono il Collegio ad escludere qualsiasi responsabilità dell'intermediario convenuto e, pertanto, a non accogliere il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO